

APRILE - GIUGNO 2013

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

Vol. X - N. 2

DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE

DIRETTORE RESPONSABILE

VICTOR UCKMAR

EMERITO NELL'UNIVERSITÀ DI GENOVA

CONDIRETTORI

ANDREA AMATUCCI

EMERITO NELL'UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

PASQUALE PISTONE

UNIVERSITÀ DI SALERNO E WU DI VIENNA

IN PRIMO PIANO:**DOTTRINA:**Paolo Bernasconi, *Segreto bancario svizzero e fiscalità internazionale*Mauricio A. Plazas Vega, Catalina Plazas Molina, *El descuento tributario colombiano por impuestos pagados en el exterior respecto de dividendos (foreign tax credit)*Gianluca Queiroli, *"Is Apple clouding US (and other countries') taxes?"*Francesco Dian, *Apple's and the other U.S. Multinationals offshore profits shifting. Has the war on aggressive tax planning started?***NOTE A SENTENZA:**Paolo de' Capitani di Vimercate, *Operazioni di riorganizzazione, convenzioni bilaterali e tutela del sistema tributario: il caso DMC apre un altro capitolo in materia di exit taxation*Giuseppe Giangrande, *Dubbi e contraddizioni in vista dell'istituzione della Financial Transaction Tax "europea": l'azione di annullamento promossa dal Regno Unito***CEDAM**

CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

2013

SOMMARIO

Dottrina

- P. BERNASCONI, Segreto bancario svizzero e fiscalità internazionale Pag. 413
- F. DIAN, Apple's and the other U.S. Multinationals offshore profits shifting. Has the war on aggressive tax planning started? » 447
- G. QUEIROLI, "Is Apple clouding US (and other countries') taxes?" » 459
- M.A. PLAZAS VEGA, C. PLAZAS MOLINA, El descuento tributario colombiano por impuestos pagados en el exterior respecto de dividendos (*foreign tax credit*) » 475
- J. POLITI, US senators accuse Apple of elaborate tax-avoidance moves Pag. 511
- J. WEISMAN, G. SAVAGE, Managers blamed in tax-agency scandal. Congress plans hearings on whether I.R.S. actions violated its independence » 513

Rubriche

- C. BILLARDI, Rassegna di fiscalità sudamericana Pag. 519
- Argentina » 519
- Bolivia » 526
- Colombia » 528
- Paraguay » 532
- Perù » 536
- Venezuela » 551
- C.I.A.T. » 555

Documenti

- S. DANAHER, UK advisers targeted by HMRC for involvement with global tax evasion..... Pag. 491
- OECD REPORT FOR THE G8 SUMMIT, A step change in tax transparency. Delivering a standardised, secure and cost effective model of bilateral automatic exchange for the multilateral context..... » 493
- G. CORASANITI, Convenzioni internazionali » 559
- D. MANDELLI, Internet » 577
- F. ROCCATAGLIATA, M.G. VALENTE, Fiscalità dell'Unione europea..... » 581
- P. STIZZA, Diritto tributario comparator » 605
- R. SUCCIO, U.S. International taxation » 615

Rassegna della Corte di Giustizia (a cura di G. Galizia).....	Pag. 629		
Sentenza del 21 marzo 2013, causa C-129/12, <i>Magdeburge Mühlenwerke GmgH vs Fi- nanzamt Magdeburg</i> »	629	Sentenza del 28 febbraio 2013, causa C-425/11, <i>Katja Et- twein vs. Finanzamt Konstanz</i> ..	Pag. 635
Sentenza del 21 marzo 2013, causa C-405/11, <i>Commissio- ne vs. Buczek Automotive sp. z.o.o. e Repubblica di Polo- nia</i> »	630	Sentenza del 28 febbraio 2013, causa C-544/11, <i>Helga Peter- sen, Peter Petersen vs. Fi- nanzamt Ludwigshafen</i> »	635
Sentenza del 21 marzo 2013, causa C-91/12, <i>Skatteverket vs. PFC Clinic AB</i> »	630	Sentenza del 21 febbraio 2013, causa C-123/11, <i>A Oy</i> »	636
Sentenza del 21 marzo 2013, causa C-197/12, <i>Commissio- ne vs. Repubblica francese</i> »	631	Sentenza del 21 febbraio 2013, causa C-104/12, <i>Finanzamt Köln-Nord vs. Wolfram Be- cker</i> »	636
Sentenza del 14 marzo 2013, causa C-527/11, <i>Valsts ienē- mumu dienests vs. Ablessio SIA</i> »	631	Sentenza del 21 febbraio 2013, causa C-18/12, <i>Město Žam- berk vs. Amministrazione fi- nanziaria ceca</i> »	637
Sentenza del 14 marzo 2013, causa C-108/11, <i>Commissio- ne vs. Irlanda</i> »	632	Sentenza del 21 febbraio 2013, causa C-243/11, <i>RVS Leven- sverzekeringen NV vs. Stato belga</i> »	637
Sentenza del 7 marzo 2013, cau- sa C-275/11, <i>GfBk Gesel- lschaft für Börsenkommuni- kation mbH vs. Finanzamt Bayreuth</i> »	632	Sentenza del 21 febbraio 2013, causa C-79/12, <i>SC IPR Mora SRL SC vs. Amministrazione rumen</i> »	638
Sentenza del 7 marzo 2013, causa C-424/11, <i>Wheels «Common Investment Fund Trustees Ltd e altri vs. Com- missioners for Her Majesty's Revenue and Customs</i> »	633	Sentenza del 31 gennaio 2013, causa C-643/11, <i>LKV 56 EOOD vs. Amministrazione finanziaria bulgara</i> »	638
Sentenza del 7 marzo 2013, cau- sa C-19/12, <i>Efir OOD vs. Amministrazione bulgara</i> »	634	Sentenza del 31 gennaio 2013, causa C-642/11, <i>Story trans EOOD vs Amministrazione finanziaria bulgara</i> »	639
		Sentenza del 31 gennaio 2013, causa C-301/11, <i>Comissione vs. Belgio</i> »	639

Sentenza del 24 gennaio 2013,
causa C-71/11 P, *Frucona
Košice a.s. vs. Commissione* Pag. 640

Sentenza del 24 gennaio 2013,
causa C-529/09, *Commissione
vs. Regno di Spagna* » 641

Sentenza del 17 gennaio 2013,
causa C-360/11, *Commissione
vs. Regno di Spagna* » 642

Sentenza del 17 gennaio 2013,
causa C-224/11, *BGŻ Leasing
sp. Zo.o. vs. Amministrazione
finanziaria polacca*..... » 643

Sentenza del 17 gennaio 2013,
causa C-543/11, *Wonings ti-
chting Maasdri el vs. Staa-
tssecretaris van Financiën*..... » 643

Commento alle sentenze della Corte di Giustizia in rassegna

G. GIANGRANDE, Dubbi e
contraddizioni in vista
dell'istituzione della *Financial
Transaction Tax* "europea":
l'azione di annullamento pro-
mossa dal Regno Unito Pag. 647

Note a sentenza e alla prassi

P. DE' CAPITANI DI
VIMERCATE, Operazioni di
riorganizzazione, convenzioni
bilaterali e tutela del sistema
tributario: il caso DMC apre
un altro capitolo in materia di
*exit taxation** Pag. 663

*** - Contributi sottoposti a revisione anonima da parte di professori ordinari e fuori ruolo
italiani e stranieri e valutati positivamente da due componenti del Comitato di revisione del-
la Rivista.**

SEGRETO BANCARIO SVIZZERO E FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Abstract: In the face of the ever so quick – and sometimes precipitous - evolution of the international Tax Law, the need of a periodical inventory becomes essential and absolute. Not only for the taxpayers, but also for their consultants as well as for the banks and other professional providers of services who are and will be increasingly subject to measures of prevention and also repression. Switzerland not only cannot escape this tendency but, on the contrary, is one of the countries that are most under pressure, together with Singapore, Liechtenstein and other historical financial sites. The impulsion is given by the United States, not only in a direct way against the Swiss banking and financial system, but also indirectly in their capacity as promoting country within the G20 and OCSE, on whose stream also the European Union is surfing. Finally, the consequences are becoming visible also at the level of the internal Swiss Tax Law. As a matter of fact, the present is only a summary exposure of the situation. It is completed with two presentations in the form of a chart, where there can be found at least the keywords that are necessary for a more in depth study of the matter.

Abstract: Di fronte all'evoluzione rapidissima, talvolta precipitosa, del diritto fiscale internazionale, la necessità di un inventario periodico diventa imperiosa, non soltanto per il contribuente, ma anche per i suoi consulenti ed anche per le banche e gli altri prestatori di servizi professionali che, sempre più spesso, sono e saranno destinatari di misure di prevenzione ed anche di repressione. La Svizzera non solo non sfugge a questa tendenza, ma anzi è uno dei paesi più bersagliati, assieme a Singapore, Liechtenstein e alle altre piazze finanziarie storiche. Il ruolo motore è svolto dagli Stati Uniti, non soltanto direttamente nei confronti del sistema bancario e finanziario svizzero, ma anche indirettamente quale paese promotore all'interno del G20 e dell'OCSE, a rimorchio dei quali si muove anche l'Unione Europea. Infine, si cominciano ad intravedere le conseguenze anche sul piano del diritto fiscale interno svizzero. La nostra presentazione è forzosamente sommaria. Viene completata mediante due presentazioni in forma tabellare che offrono perlomeno le parole chiave necessarie per le consultazioni più approfondite.

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. – *Global war against tax evasion* – 3. Punibilità del riciclaggio del provento di infrazioni fiscali gravi – 4. Estensione delle rogatorie internazionali in materia penale fiscale – 4.1. Accordi fra Unione Europea, i suoi paesi membri e la Svizzera – 4.2. Novità imminenti nei confronti dei Paesi OCSE – 5. Estensione della cooperazione internazionale fra autorità fiscali – 6. Trasformazione delle banche svizzere in esattori di imposte straniere – 6.1. L'Accordo fra l'UE e la Svizzera riguardante l'euroritenuta – 6.2. Gli Accordi secondo il modello Rubik – 6.3 Accordo fra gli USA e la Svizzera riguardante la FATCA – 7. Scambio automatico di informazioni – 8. Prospettive – Allegati: A. Iniziative estere e svizzere contro l'evasione fiscale – B. Cooperazione internazionale in materia fiscale. Il cantiere delle revisioni in diritto svizzero

1. – Introduzione

Panta rei, tutto scorre, anche nel diritto fiscale. La pianificazione fiscale, almeno quella tradizionale, è in via di estinzione. A tutt'oggi, al massimo si può indicare quali siano le strade sbagliate. Il diritto fiscale, a livello internazionale e nazionale, evolve troppo in fretta, talvolta persino in modo imprevedibile. E così anche il diritto che disciplina la cooperazione internazionale in materia fiscale. E, di conseguenza, si allargano le eccezioni al segreto bancario, su tutte le piazze bancarie e finanziarie internazionali storiche. In Svizzera, ma anche a Singapore, nel *Commonwealth*, ecc. Spesso il contribuente, e talvolta persino il suo consulente, ormai è confuso. Il paesaggio da monitorare è globale e cangiante. L'aggiornamento costante è ormai indispensabile¹.

2. – Global war against tax evasion

L'inglese è d'obbligo: per l'assonanza, non casuale, con la guerra globale scatenata contro il terrorismo dopo l'attentato alle Torri Gemelle. Ed è perché questo motto programmatico venne espresso quale conclusione del vertice del G20 di Londra il 2 aprile 2009. Data storica. Il potere del G20, associato alla competenza tecnica del *Comité fiscal* dell'OCSE, lanciò l'anatema: lista nera per i Paesi che avessero ratificato meno di dodici convenzioni contro la doppia imposizione (CDI) munite della clausola allargata per lo scambio di informazioni. E fu la resa: bandiera bianca dalla trincea della Svizzera, Singapore Lichtenstein ed altri della stessa categoria. "*We will comply with the minimal standards of the OECD*". Da allora il parlamento svizzero, di CDI con la clausola per lo scambio di informazioni anche per sottrazione fiscale commessa mediante omissione di dichiarazione veritiera, ne ha ratificate con oltre 40 Paesi. L'Italia, se l'avesse chiesta, l'avrebbe già ottenuta.

La causa di questa guerra, tante volte annunciata, ma soltanto per la platea? La crisi economica dal 2008, i debiti sovrani, le casse vuote. E, ormai, la Guerra Fredda era alle spalle.

Guerra senza quartiere. Gli USA conducono indagini a tappeto e scoprono una rete di assistenza da parte di banche svizzere a favore di evasori

¹ Su questa tematica ci siamo approfonditi nel Volume intitolato "*Avvocato, dove vado? Segreto bancario svizzero e globalizzazione: dove vanno i contribuenti svizzeri ed esteri, i capitali, i servizi e le merci*", Lugano/Bellinzona 2013.

fiscali statunitensi. Basta la minaccia di un procedimento penale per indurre UBS a consegnare, nel 2009, i nomi di 255 clienti, e a pagare un indennizzo di 780 milioni di franchi; il Parlamento svizzero ingoia un Accordo del 19 agosto 2009, in base al quale vengono consegnati, per via rogatoria, 4'500 nomi di clienti. Nel gennaio 2013 vengono condannati i due azionisti principali della Banca *Wegelin*, la quale, salvata in extremis dal fallimento, paga 78 milioni di franchi per evitare negli USA il processo penale-fiscale.

Nel giugno di quest'anno il Governo svizzero propone una *Lex USA*²: tre articoli per autorizzare una trentina di banche a consegnare i nomi di complici, all'interno e all'esterno, ossia di avvocati, commercialisti, gestori patrimoniali, fiduciari, ecc., allo scopo di poter beneficiare di un *Non Deferred Agreement*, pagando una indennità milionaria ed evitando così un processo penale dalle conseguenze disastrose.

Intanto, alcuni *Länder* tedeschi da anni comperano dischetti rubati da funzionari infedeli. Si lanciano programmi di autodenuncia, e si raccolgono, come già negli USA, migliaia di autosegnalazioni da parte di contribuenti evasori.

Il disorientamento generale viene accresciuto dalla fuga di documenti segreti: fra tante, quella dovuta a Hervé Falciani della banca HSBC a Ginevra nonché quella denominata "*Offshoreleaks*", nell'inverno del 2012.

In Francia, dalla primavera 2012, dilaga il timore per gli evasori confrontati con l'incriminazione del Ministro delle Finanze, a causa della scoperta di un suo conto bancario a Ginevra.

In generale, le iniziative di intensificazione delle attività investigative e repressive da parte delle autorità fiscali vengono accompagnate da programmi di promozione delle autodenunce da parte di contribuenti. Sia quello avviato in diverse versioni da parte dell'*Internal Revenue Service* (IRS) statunitense (*Voluntary Disclosure Program*), che da parte del fisco tedesco e del fisco spagnolo, hanno ottenuto un successo importante, dal momento che vi hanno aderito migliaia di contribuenti. Malgrado la base legale tuttora insufficiente, anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate recentemente parecchi contribuenti italiani hanno optato per l'autodenuncia, conseguendo risultati considerati tutto sommato positivi.

Confrontati con una efficace intensificazione della repressione fiscale, molti contribuenti scelgono la soluzione della delocalizzazione della propria residenza. Per esempio, in questi ultimi anni migliaia di cittadini italiani hanno trasferito la propria residenza dall'Italia alla Svizzera. Solamente

² Il Parlamento svizzero, in un soprassalto di orgoglio nazionale, lo ha bocciato il 19 giugno 2013.

presso il Consolato Generale d'Italia a Lugano, si sono iscritte all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) circa 6'000 persone in soli due anni. Tutti vanno resi attenti che la sovranità fiscale italiana persiste, se il centro degli interessi non solo personali e famigliari, ma anche economici, continua a rimanere radicato in territorio italiano. Si tratta di un avvertimento adeguato specialmente nei confronti di quei contribuenti che ottengono il permesso di domicilio in paesi in cui basta acquistare un appartamento.

3. – Punibilità del riciclaggio del provento di infrazioni fiscali gravi

Nell'ambito della repressione penale delle infrazioni fiscali, la data del 16 febbraio 2012 è una pietra miliare storica quanto la data del 2 aprile 2009 nell'ambito della repressione fiscale amministrativa. Infatti, quel giorno il *Groupe d'Action Financière* (GAFI), ossia l'unità dell'OCSE specializzata nella prevenzione del reato penale del riciclaggio, decise di inserire fra i reati presupposti del riciclaggio anche le infrazioni fiscali gravi (*serious tax crimes*). Nel giro di un paio d'anni questa nuova norma andrà codificata nel diritto nazionale. In Svizzera il Consiglio federale ha già avviato la procedura di consultazione riguardo alle numerose modifiche legali che comporterà questo obbligo quale paese membro dell'OCSE. Da un lato si dovrà definire la natura ed il contenuto di questo nuovo reato, ossia il cosiddetto "*crimine fiscale*" ("*Steuerverbrechen, crime fiscal*"), dall'altro, a cascata, derivano numerose novità a livello delle norme di prevenzione antiriciclaggio. Si tratterà comunque di una nuova restrizione all'obbligo del segreto bancario, poiché questa nuova forma di riciclaggio sarà perseguibile dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale ordinario, per cui il segreto bancario non potrà essere opposto né dal banchiere interrogato come testimone né dalla banca contro l'esecuzione di un sequestro di dati e documenti bancari, su supporto cartaceo oppure informatico³.

Salvo deviazioni parlamentari dell'ultima ora, dalla codificazione in diritto svizzero delle Raccomandazioni 2012 del GAFI ci si devono aspettare conseguenze anche riguardo alla repressione di infrazioni fiscali commesse non soltanto in danno dell'Erario svizzero, bensì anche in danno dell'Erario estero. Infatti, l'art. 305 bis CPS, ossia l'unica norma di diritto svizzero che disciplina la punibilità penale del riciclaggio, dispone nel suo terzo capover-

³ Cfr. per i dettagli, dello stesso Autore, "*Fiscalità e riciclaggio in base alle nuove Raccomandazioni GAFI/OCSE*" in SUPSI, *Novità fiscali*, dicembre 2012, N. 12, pag. 2 ss..

so che il riciclaggio è punibile anche se il reato pregresso a monte sia stato commesso in territorio estero. Conseguenza inevitabile: l'apparato giudiziario penale svizzero dovrà attivarsi d'ufficio per il perseguimento del riciclaggio commesso in territorio svizzero del prodotto di infrazioni fiscali gravi commesse anche in territorio estero, ossia in danno dell'Erario di paesi stranieri. Facile immaginare l'ampiezza di questa conseguenza, non appena si rammenti che, ovviamente, in conformità delle previgenti raccomandazioni del GAFI/OCSE, anche in diritto svizzero sussiste l'obbligo di comunicazione dei casi sospetti alla *Financial Intelligence Unit* federale (denominata *Money Laundering Report Office/MROS*) da parte di tutti gli intermediari finanziari, ossia le banche, le compagnie di assicurazione, i commercialisti, i fiduciari, i commercianti di valori mobiliari, ecc. Vista l'ampiezza e l'eterogeneità della clientela di queste istituzioni private, si apre un nuovo capitolo nell'amministrazione della giustizia penale in Svizzera: quale comportamento di un cliente estero costituisce infrazione penale secondo il diritto del paese alla sovranità del quale sia sottoposto il cliente e, ancora meno facile, se l'infrazione fiscale possa essere equiparata alla qualifica di "grave" definita dal diritto fiscale svizzero?

Ma ci sarà una spada di Damocle: il giorno dell'entrata in vigore della nuova norma, ossia la legge che qualifica come crimine le infrazioni fiscali gravi, nella fiscalità sia diretta che indiretta, qualsiasi atto di ostacolo alla confisca o all'accertamento dell'origine del provento di questo crimine diventa punibile per riciclaggio, se commesso intenzionalmente e dovendo sapere della sua origine criminosa. Una situazione che potrebbe verificarsi nella persona di ogni intermediario finanziario che avesse magari consigliato o addirittura aiutato il cliente ad occultare al fisco questi averi patrimoniali. Peggio ancora per il cliente, visto che il diritto svizzero punisce anche l'autoriciclaggio. Quindi, come ovvio, nessun effetto retroattivo riguardante atti compiuti prima dell'entrata in vigore, ma punibilità, già dal giorno dopo, specie se la consapevolezza o almeno il dubbio sussistessero già precedentemente, magari da mesi oppure anni prima.

4. – *Estensione delle rogatorie internazionali in materia penale fiscale*

4.1. – *Accordi fra Unione Europea, i suoi paesi membri e la Svizzera*

L'Accordo fra l'UE, i suoi paesi membri e la Svizzera per l'adesione allo Spazio Schengen, ratificato dal Parlamento svizzero il 17 dicembre 2004, ha comportato, secondo l'art. 50 e ss., concessioni importanti, fra le quali menzioniamo:

- a) la possibilità di ottenere l'estradizione delle persone perseguite per frodi fiscali o infrazioni fiscali di portata equivalente;
- b) la possibilità di ottenere il sequestro del provento di frodi fiscali o di sottrazioni fiscali di portata equivalente.

Altre trincee importanti sono state superate (ma soltanto nel settore delle imposte indirette) in favore delle autorità fiscali dei Paesi membri dell'Unione Europea, grazie al cosiddetto Trattato antifrode, approvato dal Parlamento svizzero il 17 dicembre 2004, che, fra l'altro, ha comportato le novità seguenti:

- a) l'estensione della cooperazione nell'interesse dei procedimenti avviati all'estero anche per titolo di sottrazione fiscale;
- b) l'estensione della cooperazione anche a favore del riciclaggio del provento di frode fiscale e contrabbando organizzato.

Da sottolineare che, mentre tutti gli strumenti discussi in questo capitolo sono a disposizione esclusivamente della cooperazione fra le autorità giudiziarie penali, gli strumenti previsti dall'accordo antifrode sono disponibili, a scelta del paese rogante, a favore sia delle autorità giudiziarie penali che di quelle fiscali e doganali.

Poiché la procedura di ratifica da parte del Parlamento di tutti i paesi membri dell'UE e di scambio dei relativi strumenti di ratifica è tuttora in corso, alcuni paesi hanno ottenuto l'entrata in vigore anticipata del suddetto Accordo, e ciò dall'aprile 2009⁴.

4.2. – *Novità imminenti nei confronti dei Paesi OCSE*

Ovviamente, da quando entrerà in vigore la punibilità del riciclaggio del provento di crimini fiscali, il perimetro delle rogatorie si estende anche a

⁴ Si tratta dei Paesi seguenti: Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra, Polonia, Romania, Svezia. Da notare che da parte dell'Italia non è ancora stata formulata questa richiesta nei confronti dell'autorità svizzera.

questo reato. Infatti, applicando il principio di doppia punibilità, antecedentemente, le rogatorie a favore di procedimenti penali per questo genere di reato non potevano essere accolte, questo comportamento non essendo ancora punibile in diritto svizzero. Scatteranno quindi tutte le norme del diritto sulla cooperazione internazionale in materia penale.

Riguardo alla fiscalità indiretta, per esempio frodi all'iva, frodi doganali e sulle accise, il perimetro si era già esteso, dal 1. febbraio 2009, ancora una volta in applicazione di Raccomandazioni del GAFI/FATF, quelle del 2003, così come previsto esplicitamente dalla nuova formulazione dell'art. 3 cpv. 3 della Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, AIMP⁵, questa condotta essendo stata qualificata come crimine se commessa in modo aggravato in base all'art. 14 cpv. 4 DPA⁶. Ecco che già allora, nel con-

⁵ Il testo dell'art. 3 cpv. 3 AIMP recita:

"La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito:

- a. a una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale;*
- b. a una domanda d'assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo".*

⁶ Il testo dell'art. 14 DPA recita:

"A. Reati

1. Truffa in materia di prestazioni e di tasse

1 Chiunque inganna con astuzia l'amministrazione, un'altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore e in tal modo consegue indebitamente dall'ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione, un'autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un'autorizzazione o un contingente non sia revocato, è punito con la detenzione o con la multa.

2 Se l'autore, con il suo subdolo comportamento, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato, in somma rilevante, di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, la pena è della detenzione fino a un anno o della multa fino a 30000 franchi.

3 Se per la corrispondente infrazione non subdolamente commessa la singola legge amministrativa prevede un massimo della multa più elevato, quest'ultimo vale anche nei casi previsti nei capoversi 1 e 2.

4 Se un reato di cui ai capoversi 1 o 2 è volto a realizzare guadagni considerevoli dall'importazione, dall'esportazione o dal transito di merci e se l'autore agisce come membro di una banda costituitasi per commettere sistematicamente truffe in materia di prestazioni e di tasse (truffa qualificata in materia fiscale), questi è punito con una pena

tempo, divenne punibile il riciclaggio del provento di frode fiscale aggravata nella fiscalità indiretta. Pertanto, già da allora divennero eseguibili in Svizzera anche tutte le rogatorie nell'interesse di procedimenti per questo tipo di reato.

Già dalla sua entrata in vigore, la suddetta AIMP prevedeva la possibilità di concedere assistenza anche nell'interesse di procedimenti esteri condotti per titolo di truffa in materia tributaria, secondo la definizione del suddetto art. 14 DPA, ma solamente nella forma della trasmissione di mezzi di prova, e non per l'estradizione di persone e per la consegna di averi patrimoniali sequestrati, in applicazione dell'art. 3 cpv. 3 AIMP (cfr. nota a piè di pagina n. 5). Per ragioni di coerenza con l'avvenuta estensione delle possibilità di cooperazione fra autorità fiscali in conformità degli standard minimi dell'OCSE, dopo il vertice del G20 del 2 aprile 2009, il Governo svizzero intendeva estendere alla sottrazione fiscale⁷ anche la possibilità di cooperazione fra autorità giudiziarie penali. Però, viste le opposizioni interne, il progetto è attualmente bloccato.

5. – *Estensione della cooperazione internazionale fra autorità fiscali*

Nella storia della cooperazione internazionale fra autorità fiscali, il passaggio tra l'Evo Moderno e l'Evo Contemporaneo è segnato dal vertice del G20 di Londra del 2 aprile 2009 che però, come tutti i passaggi storici, già era stato preannunciato da numerosi avvenimenti riguardanti l'evoluzione del contenuto della norma dedicata, all'interno della Convenzione Modello dell'OCSE, allo scambio delle informazioni. Quella che, agli albori delle convenzioni destinate ad evitare la doppia imposizione, a giusta ragione veniva considerata come la Cenerentola, poiché esclusivamente ancillare alla applicazione di una determinata CDI ad un determinato contribuente, venne acquisendo via via una valenza propria, nell'ambito dell'evoluzione delle CDI, sino a sfociare, addirittura nei Trattati bilaterali che, in modo autonomo ed indipendente, disciplinassero lo scambio di informazioni fra le autorità fiscali di due paesi, ossia i cosiddetti "*Agreement of Exchange of Information on Tax Matters*". Non stupisce che anche nella promozione dello sbocco in questo strumento autonomo, il ruolo trascinate sia stato giocato, una volta in più, da parte degli USA e proprio nei confronti di piazze finanziarie in-

detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria."

⁷ Ossia il risparmio fiscale indebito ottenuto senza far capo a strumenti fraudolenti, in specie documenti falsi (art. 175 LIFD, art. 56 LADI).

ternazionali, anche se di modeste proporzioni, a cominciare da quelle dei Caraibi, fino al Principato del Liechtenstein.

A questo proposito si rammenta che, quando le autorità USA fecero sfilare quella che prima di allora era rimasta l'arma segreta, ossia l'applicazione non preannunciata, in territorio USA di una stretta vigilanza sulle attività svolte da parte di funzionari di banche estere, si scoprì che nel bersaglio non c'era solamente la più importante banca svizzera, ossia UBS, bensì anche la più importante banca del Principato del Liechtenstein, ossia la banca LGT. Quest'ultima poi, uscì dal mirino, nel quale invece UBS rimase per qualche anno. Non è escluso che, per ottenere questa uscita in sordina della Banca del Principe regnante del Liechtenstein dal radar di puntamento degli USA, abbia potuto giocare un ruolo rilevante anche la ratifica di questo Trattato, in esecuzione del quale, nella primavera del 2013, tutte le principali società fiduciarie del Liechtenstein trasmisero alle autorità USA una importante massa di dati sensibili riguardanti specialmente banche e professionisti residenti in territorio svizzero che, utilizzando le circa centomila entità *offshore* costituite in Liechtenstein (oggi ridotte alla metà), le misero a disposizione di evasori fiscali statunitensi.

Anche nei confronti della Svizzera la clausola di informazione andò vieppiù allargandosi, ma, innanzitutto, specialmente a favore delle richieste provenienti dagli USA che erano culminate nell'approvazione, da parte del Parlamento svizzero, del nuovo testo di una CDI con gli USA, destinato a sostituire⁸ la CDI in vigore dal 1996. In quell'occasione, gli USA riuscirono ad ottenere, in un primo tempo, l'estensione della clausola sullo scambio di informazioni anche alla frode fiscale e successivamente anche alle infrazioni di contenuto equivalente, secondo la formula, tanto vituperata dai commentatori giuridici svizzeri per il suo carattere eccessivamente generico, ossia "*fiscal fraud and the like*". E ciò malgrado il tentativo di superare questa genericità, grazie al contenuto di un successivo *Memorandum of Understanding*. Ma addirittura nel corso della deliberazione del Parlamento svizzero, gli USA ottennero l'estensione anche alle cosiddette "domande di gruppo", oppure "domande secondo modelli di comportamento" (*Gruppenanfragen, demandes groupées*), nel febbraio 2012. Si superava in questo modo un'ulteriore trincea di resistenza del diritto svizzero in questa materia. "*Galeotta fu UBS e ancora vi lessero innante*": le domande di gruppo vennero accettate già in applicazione dell'Accordo del 19 agosto 2009, che il Parlamento svizzero fu obbligato ad accettare per salvare UBS dal procedimento

⁸ Si attende però ancora, per l'entrata in vigore di questa nuova CDI, la ratifica da parte del Parlamento USA.

penale che avrebbe potuto comportare conseguenze disastrose⁹. Questo Accordo fra gli USA e la Svizzera riguardante i clienti UBS rappresentò la Porta Pia: quando, nel maggio 2012, OCSE incorporò nelle proprie regole minime riguardanti lo scambio di informazioni nell'ambito delle CDI, anche il concetto di "domande di gruppo", anche il Parlamento svizzero fu costretto ad accettare, ciò che formalmente avvenne nell'ambito dell'approvazione della Legge federale sull'assistenza internazionale in materia fiscale (LAAF), sulla quale appunto si stava deliberando¹⁰.

Concessioni di portata analoga riguardo allo scambio di informazioni nell'ambito delle CDI erano già state concesse anche a favore della Germania e della Norvegia.

Ma a partire dal 2 aprile 2009 il Parlamento svizzero dovette ratificare la revisione della clausola sullo scambio di informazioni all'interno delle CDI con oltre una cinquantina di Paesi, estendendo quindi la possibilità di ottenere informazioni non soltanto nell'interesse di infrazioni fiscali di portata meno grave di quella della truffa in materia tributaria o della frode fiscale, ossia anche di portata equivalente al concetto di sottrazione fiscale (cfr. nota 7), che, grosso modo, coincide con quello di "omessa dichiarazione fiscale" secondo il diritto tributario italiano, con facoltà di estendere la trasmissione di informazioni anche a favore delle procedure di accertamento.

Mentre negli anni precedenti al 2 aprile 2009 il numero delle domande di informazioni provenienti dall'estero fondate sulle CDI era relativamente modesto, da allora, specialmente da parte di alcuni paesi europei oltre che degli USA, questo numero è censito nelle centinaia ogni anno.

Come noto, la suddetta estensione della clausola per lo scambio di informazioni all'interno delle CDI venne concessa da parte della Svizzera a tutti i paesi che ne facessero richiesta. L'Italia non ne ha mai fatto richiesta formale. Se l'avesse fatta, probabilmente avrebbe ricevuto risposta positiva così come è avvenuto con decine di altri paesi. Attualmente, ormai a partire da un paio di anni, questa concessione fa parte del pacchetto di sei argomenti tuttora all'esame dei rispettivi Ministeri dei due paesi, ossia la richiesta sviz-

⁹ Basta leggere la sentenza del Tribunale Federale datata 15.7.2011, mediante la quale è stato riconosciuto che la FINMA, quando, nel febbraio 2009, autorizzò la messa a disposizione di 255 nomi di clienti da parte di UBS a favore delle autorità USA, commise una violazione del diritto svizzero, giustificata però dallo stato di necessità in cui venne a trovarsi appunto allo scopo di salvare UBS e, di conseguenza, l'intera economia svizzera, da una situazione altamente pericolosa. Per i dettagli confronta, dello stesso Autore, *"IRS vs. FINMA: la clausola di eccezione nel diritto finanziario internazionale"* in *SUPSI Novità fiscali*, 2012, 1, 19 ss..

¹⁰ Bastò semplicemente togliere dall'art. 6 cpv. 2 lett. a la menzione *"im Einzelfall ..."*.

zera di accesso al mercato italiano per le banche svizzere, la richiesta svizzera di essere radiata da tutte le liste discriminatorie in cui sono elencati i cosiddetti “rifugi fiscali”, l’accordo sul modello Rubik riguardante il pagamento di un’imposta liberatoria e il prelevamento dell’imposta alla fonte sui redditi da risparmio conseguiti in territorio svizzero, la modifica delle aliquote per il ristorno delle imposte alla fonte prelevate sul reddito dei cittadini italiani con lo statuto di frontalieri e, infine, norme speciali per Campione d’Italia.

Intanto, mentre si attende l’esecuzione della prossima *peer review* da parte del *Comité fiscal* dell’OCSE in territorio svizzero, si profila all’orizzonte anche l’ipotesi dell’aumento del numero minimo di paesi con i quali sia stata pattuita la clausola di informazioni sul modello più allargato che, nella precipitazione del vertice del G20 del 2 aprile 2009, era stata fissata a 12.

6. – *Trasformazione delle banche svizzere in esattori di imposte straniere*

6.1. – *L’Accordo fra l’UE e la Svizzera riguardante l’euroritenuta*

Già dal 1. giugno 2005, in applicazione dell’Accordo sull’euroritenuta applicata ai redditi dei patrimoni a risparmio, le banche situate in Svizzera iniziarono a prelevare l’euroritenuta nell’interesse di autorità fiscali dei paesi membri dell’UE.

È notorio l’insuccesso di questo Accordo rispetto alle aspettative di Bruxelles e degli Stati membri dell’UE, dovuto al fatto che fu un gioco da ragazzi, per decine di migliaia di persone fisiche con lo statuto di contribuente in paesi dell’UE, uscire dagli scopi dell’Accordo aprendo un conto bancario in territorio svizzero al nome di una società di sede *offshore* e trasferendo a favore di questo nuovo conto il deposito preesistente presso il conto fino allora aperto a nome della persona fisica.

Rientra in queste misure, considerate elusive da parte di Bruxelles, anche la amplissima diffusione delle polizze di assicurazione sulla vita a premio unico corrispondente all’entità del deposito esistente presso il conto intestato al contribuente straniero che costituiva la polizza di assicurazione sulla propria vita.

Il mandato conferito da Bruxelles, nel maggio 2013, per negoziare la revisione di questo accordo con Andorra, Principato del Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino e Svizzera prevede in sostanza la chiusura di tutte le scappatoie di cui fecero ampio uso migliaia di contribuenti dei paesi UE.

Fra le scappatoie di cui si fece ampio uso, rientrava l'intestazione di conti bancari al nome di fondazioni di famiglia del Liechtenstein o del Panama nonché al nome di società di sede conferite a trust. Nella gran parte dei casi queste entità non potevano essere considerate terze rispetto all'identità e al patrimonio del fondatore, tanto è vero che si è coniato il termine di "*trust alla milanese*". I criteri di terzietà riconosciuti dal fisco italiano e di altri paesi sono stati elencati anche nella giurisprudenza federale svizzera e possono essere pertanto utilmente tenuti in considerazione¹¹.

6.2. – *Gli Accordi secondo il modello Rubik*¹²

L'Accordo secondo il modello Rubik è stato elaborato anzitutto con la Germania, la quale si è adoperata allo scopo di chiudere tutte le falle che avevano facilitato i contribuenti tedeschi nella elusione degli effetti dell'Accordo sull'euroritenuta.

Ironia della sorte, dopo la ratifica da parte del Parlamento svizzero e di uno dei rami del Parlamento tedesco, toccò al ramo del Parlamento dei *Länder*, dove prevaleva la coalizione politica rossoverde, opporsi alla ratifica dell'Accordo che pertanto, con la Germania non è entrato in vigore.

Per contro, l'Accordo fondato sul medesimo modello Rubik, ossia il prelevamento di un'imposta liberatoria sui depositi di contribuenti presso banche svizzere, entrò in vigore il 1. gennaio 2013 per l'Austria e per la Gran Bretagna.

6.3. – *L'accordo fra gli USA e la Svizzera riguardante la FATCA*

Anche la Svizzera, come numerosi altri paesi, è riuscita a concludere un Accordo con gli USA, allo scopo di ottenere un'applicazione morbida della Legge statunitense che ha introdotto l'obbligo per tutti gli intermediari finanziari del mondo di trasmettere informazioni all'autorità fiscali USA riguardanti i depositi di contribuenti USA e di titoli USA, prelevando sugli stessi una ritenuta del 30% in caso di opposizione alla trasmissione delle in-

¹¹ Cfr., dello stesso Autore, l'articolo intitolato "*La terzietà del Trust e della Fondazione di famiglia secondo il diritto svizzero*", in *Trusts e attività fiduciarie*, 2012, XIII, luglio-agosto, 381 ss.

¹² Per i dettagli confronta il numero speciale intitolato "*Gli accordi fiscali sulla base del modello Rubik*" in *SUPSI, Novità fiscali*, 2012.

formazioni (*FATCA/Foreign Account Tax Compliance Act*). L'Accordo firmato fra i due paesi è ancora all'esame del Parlamento svizzero¹³.

7. – Scambio automatico di informazioni

Nel maggio 2012, la resistenza dell'Austria e del Lussemburgo riguardo allo scambio automatico di informazioni previsto dalla Direttiva sull'imposizione degli utili a risparmio, venne meno, essenzialmente a causa dell'accettazione da parte di questi due paesi di un accordo con gli USA per l'applicazione della FATCA, in vigore dal 1 gennaio 2014.

Ciò decretò la conclusione del regime delle cosiddette "misure equivalenti" rispetto allo scambio automatico di informazioni. Ecco perché, ora, la grande novità da parte dell'Unione Europea nei confronti della Svizzera consiste nell'estensione del mandato di negoziare la revisione dell'Accordo sull'euroritenuta, includendovi però anche lo scambio automatico di informazioni. Ciò farà l'oggetto dei negoziati avviati dal giugno 2013.

Ma un altro treno è partito precedentemente e potrebbe pervenire alla medesima stazione in tempi molto più rapidi: siamo ancora una volta ad un vertice del G20, anche stavolta efficacemente spalleggiato sul piano tecnico da parte del *Comité fiscal* dell'OCSE, e precisamente il 4 novembre 2011 a Cannes: viene risuscitata la Convenzione internazionale promossa dal Consiglio d'Europa per lo scambio automatico di informazioni, firmata nel 1988, e poi opportunamente aggiornata grazie ad un Protocollo approvato nel 2010. I Paesi membri del G20 accettano di firmarla e di avviare il processo di ratifica che poi viene promosso in numerosi vertici regionali. C'è da attendersi che, a fianco di questo sviluppo di tipo tradizionale, ossia collegato alla ratifica di una convenzione multilaterale, possa svilupparsi anche la modifica in questo senso dei requisiti minimi dell'OCSE. Ciò avverrebbe mediante una decisione dell'OCSE senza più necessariamente passare attraverso la ratifica da parte dei Parlamenti dei paesi membri. Tra l'altro, anche le piazze finanziarie internazionali più importanti, tra le quali la Svizzera e Singapore, come già visto: nel marzo 2009, avevano dichiarato che avrebbero conformato il proprio diritto nazionale ai requisiti minimi dell'OCSE.

¹³ Cfr. Il Messaggio del Consiglio federale del 10.4.2013 concernente l'approvazione dell'Accordo di cooperazione fra la Svizzera e gli USA per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e del disegno di legge federale sull'attuazione di tale Accordo. In data 7.6.2013 il Governo USA e il Governo svizzero hanno sottoscritto un *Memorandum of understanding* che chiarifica le questioni controverse dal punto di vista tecnico e amministrativo.

8. – *Prospettive*

Di fronte a così numerosi treni messi in moto da parte delle principali organizzazioni internazionali, ossia il G20, l'OCSE e l'Unione europea, nel solco delle iniziative promozionali adottate da parte degli USA, sono da attendersi negoziati su temi finora considerati tabù anche da parte del Parlamento e del Governo Svizzero. Per i consulenti fiscali è ormai d'obbligo avvertire costantemente anche i contribuenti più recalcitranti che i rischi legali salgono alle stelle. E così anche per i professionisti che fungono da "facilitatori".

PAOLO BERNASCONI,
Prof. dr. h.c., avvocato a Lugano

Allegati

A. – Iniziative estere e svizzere contro l'evasione fiscale

B. – Cooperazione internazionale in materia fiscale. Il cantiere delle revisioni in diritto svizzero

A. – INIZIATIVE ESTERE E SVIZZERE CONTRO L'EVASIONE FISCALE

1.07.2005	Entrata in vigore dell' Accordo UE-Svizzera sull'euroritenuta. Il rinnovo e la revisione dell'Accordo sono previsti per il 2013.
12.12.2008	Entrata in vigore per la Svizzera delle norme (artt. 50-52) del Trattato di Schengen che prevedono l'estensione della cooperazione in materia fiscale ¹⁴ .
01.02.2009	Entrata in vigore dell'art. 3 cpv. 3 lett. b della Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) che estende tutte le forme di cooperazione in materia penale anche alla frode fiscale aggravata nella fiscalità indiretta (cfr. testo allegato).

¹⁴ In applicazione dell'Accordo di Schengen, con sentenza del 13.4.2010 (IC_163/2010), il Tribunale federale ha confermato l'extradizione alla Germania di un cittadino tedesco accusato di frode fiscale: si tratta di una prima storica.

18.02.2009	La FINMA autorizza UBS a consegnare alle autorità USA i nomi di 255 clienti contribuenti USA. Questa decisione venne censurata dal Tribunale amministrativo federale con sentenza datata 5.1.2010 che venne però annullata dal Tribunale federale con sentenza datata 15.7.2011.
13.03.2009	Il Consiglio federale svizzero annuncia che il diritto svizzero verrà adeguato agli standard OCSE , ossia all'estensione dello scambio di informazioni anche alla sottrazione fiscale ¹⁵ , e altrettanto dichiarano Austria, Lussemburgo e Singapore
02.04.2009	Sessione del G20 a Londra: riattivazione della "lista grigia" di Paesi non conformi agli standard OCSE in materia di scambio di informazioni fiscali.
09.04.2009	Entrata in vigore anticipata per alcuni Paesi dell' Accordo UE-Svizzera contro la frode e sottrazione fiscale nella fiscalità indiretta .
29.05.2009	Il Consiglio federale svizzero annuncia che anche la legislazione svizzera sulla cooperazione internazionale fra autorità giudiziarie penali verrà estesa alla sottrazione fiscale. Ciò comporterà fra l'altro la modifica dell' art. 3 cpv. 3 lett. a AIMP secondo l'avamprogetto varato il 12.6.2012. Il 21.2.2013 il Consiglio federale ne rinvia l'approvazione alla discussione sulla revisione del diritto penale fiscale.
19.08.2009	Firma dell' Accordo USA / Svizzera per facilitare le domande di assistenza del fisco USA riguardo a contribuenti USA clienti di UBS.
23.09.2009	Firma della nuova versione della Convenzione di doppia imposizione fra gli USA e la Svizzera (la CDI del 1996 viene estesa anche alla sottrazione fiscale) .

¹⁵ Dal 2009 la Svizzera ha firmato con oltre una cinquantina di Stati una nuova versione di convenzioni contro la doppia imposizione conforme all'art. 26 del Modello OCSE, che vennero sottoposte alle Camere federali a partire dal 2010.

24.02.2010	Il Consiglio federale svizzero dichiara <i>"che non accetta fondi non tassati provenienti dall'estero. Al fine di evitare che nuovi fondi non dichiarati giungano in Svizzera, il Dipartimento federale delle Finanze elaborerà diverse proposte di soluzione"</i> ¹⁶ .
23.03.2010	Conferenza-stampa annuale della FINMA: presentazione del nuovo orientamento sul Cross Border Risk (Conferenza di Urs Zulauf intitolata <i>Rischi giuridici nelle operazioni transfrontaliere con la clientela privata: una sfida per la piazza finanziaria e per le autorità</i>).
27.04.2010	Comunicazione FINMA 9/2010 su Insurance Wrappers .
17.06.2010	Ratifica da parte dell'Assemblea Federale del Trattato USA / Svizzera del 19.08.2009 riguardante i contribuenti USA che erano clienti di UBS.
18.06.2010	Il Parlamento svizzero ratifica con 10 paesi una nuova versione della Convenzione di doppia imposizione che prevede la clausola sullo scambio di informazioni (art. 26) adeguata alla Convenzione Modello dell'OCSE.
01.10.2010	Entrata in vigore dell'Ordinanza del Consiglio federale del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI / RS 672.204).
22.10.2010	Presa di posizione della FINMA sul rischio cross-border .
30.12.2010	Comunicazione della FINMA 18 (2010) su Insurance Wrappers .
2011/2012	Tassazione globale (forfettaria, <i>Pauschalsteuer</i>) di residenti stranieri. Diverse iniziative dell'OCSE nonché a livello federale e cantonale tendono ad abolire la tassazione globale, che è calcolata sul dispendio invece che sul reddito effettivo ¹⁷ .

¹⁶ Ciò comporterebbe da parte della Svizzera:

- a) il ritiro delle riserve in materia fiscale alle Convenzioni del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria e di estradizione;
- b) la ratifica dei Protocolli addizionali N. 98 e N. 99 alle suddette Convenzioni del Consiglio d'Europa che estesero l'assistenza e l'extradizione anche alla sottrazione fiscale.

¹⁷ Nel 2011 in tutta la Svizzera 5400 contribuenti di nazionalità straniera residenti in Svizzera godevano di questo regime fiscale privilegiato.

febbraio 2011	La FINMA richiede dalle banche l'allestimento di un piano di emergenza nel caso in cui non possa essere stipulato un accordo globale con gli USA (cfr. dichiarazione pubblicata sul <i>Tages-Anzeiger</i> del 23.8.2012, dove vengono evocate, fra le altre, le seguenti possibili misure in caso di procedimento penale delle autorità USA contro una banca svizzera: I. Esclusione dal sistema del clearing per i pagamenti internazionali in dollari USA, con divieto alle banche USA di trattare con banche svizzere "<i>blacklisted</i>" II. Blocco dei titoli azionari che si trovano in territorio USA e che sono commerciati da banche svizzere "<i>blacklisted</i>" III. Revoca della licenza ad operare in territorio USA e sulle borse in USA).
14.03.2011	Rapporto dell'Ufficio federale di Giustizia sulle questioni giuridiche riguardanti la cooperazione con le autorità straniere ed il rispetto della sovranità territoriale (art. 271 CPS). L'Avamprogetto di legge verrà poi presentato il 20.2.2013.
06.07.2011	Messaggio a sostegno di una legge sull'assistenza amministrativa fiscale (FF 2011 5587). Progetto di Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) (FF 2011 5627) (che sostituirà l'OACDI).
08.08.2011	Rapporto complementare del Consiglio federale rispetto al Messaggio del 6.4.2011 sulla nuova versione di CDI con gli USA (estensione dello scambio di informazioni anche alle domande "per gruppi" di comportamento fiscale elusivo anche senza indicazione del nome del contribuente).
21.09.2011	Firma della Convenzione in ambito fiscale (modello Rubik) con la Germania (entrata in vigore prevista per il 01.01.2013).
30.09.2011/ 03.10.2011	Avamprogetto di Legge federale sull'imposizione internazionale alla fonte (LIFI) e Rapporto esplicativo del Consiglio Federale relativo a una legge sull'imposizione alla fonte internazionale
06.10.2011	Firma della Convenzione in ambito fiscale (modello Rubik) con il Regno Unito (entrata in vigore prevista per il 01.01.2013).

03.11.2011	In conclusione del vertice di Cannes del G20 viene ribadito l'invito a sottoscrivere la Convenzione sulla cooperazione internazionale fiscale del 25.1.1988 fra l'OCSE ed il Consiglio d'Europa nella nuova versione riveduta in base al Protocollo del 27.05.2010 entrato in vigore il 01.06.2010 (scambio automatico e spontaneo di informazioni). Definizione di una "lista nera" di paradisi fiscali (Panama, Seychelles, ecc.) e di una "lista grigia" di paesi "sotto osservazione" (Svizzera e Liechtenstein).
10.11.2011	L'autorità di vigilanza di Singapore (MAS, <i>Monetary Authority of Singapur</i>) raccomanda alle banche di Singapore di adottare le misure necessarie per impedire l'afflusso dalla Svizzera di fondi non dichiarati fiscalmente da parte di contribuenti dell'Unione Europea, e ciò in considerazione degli accordi sul modello Rubik appena firmati dalla Svizzera con la Germania e l'Inghilterra. Questa raccomandazione è stata confermata dalla MAS mediante Circolare No. BD 04/2012 del 21.9.2012.
16.11.2011	L'UE lancia un'iniziativa contro i paradisi fiscali, le giurisdizioni non cooperative, l'elusione e l'evasione fiscale (cfr. <i>European Commission Roadmap / Communication on strengthening good governance in the tax area, October 2011</i>).
25.11.2011	L'UE richiede dalla Svizzera una presa di posizione riguardo alla tassazione privilegiata per le società holding e simili con sede in Svizzera.
30.11.2011	Modifica dell'Ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (art. 201) che prevede l'obbligo per le banche rispettivamente per l'AFC di informare le persone soggette ad una ricerca di informazioni dall'estero fondata su un modello di comportamento.
18.01.2012	Avamprogetto di revisione della LRD per estendere alle informazioni finanziarie la cooperazione internazionale fra Agenzie anti-riciclaggio (MROS/FIU).
30.01.2012	Il Consiglio federale autorizza le undici banche svizzere perseguite dagli USA a trasmettere migliaia di documenti criptati riguardanti le operazioni di contribuenti USA.

16.02.2012	Decisione del GAFI/FATF riguardo all'inclusione delle infrazioni fiscali gravi fra i reati a monte del riciclaggio. Ciò potrebbe comportare una revisione del diritto penale-fiscale svizzero sino a prevedere una pena punitiva di libertà di tre anni o più per la frode fiscale, come già previsto dall'art. 14 cifra 4 DPA, ed anche eventualmente per la sottrazione fiscale aggravata, nella fiscalità diretta e indiretta, come già previsto dall'art. 190 LIFD.
22.02.2012	Il Consiglio federale preannuncia per settembre 2012 un pacchetto di misure per realizzare la " <i>Weissgeldstrategie</i> " ¹⁸ (nell'agosto 2012 viene annunciato un rinvio di sei mesi).
Marzo 2012	Ordine di arresto del Ministero pubblico della Confederazione contro tre funzionari tedeschi per acquisto di dati bancari sottratti .
20.03.2012	Firma della nuova versione dell'Accordo (modello Rubik) fra la Svizzera e l'Inghilterra.
04.04.2012	Trasmissione agevolata di informazioni alle autorità fiscali di paesi in via di sviluppo anche in assenza di CDI.
04.04.2012	Il Consiglio federale autorizza le banche svizzere ad eseguire le richieste di consegnare alle autorità USA il nominativo di propri dipendenti purché ciò avvenga nel rispetto delle norme legali svizzere. Si tratta della autorizzazione prevista in base all'art. 271 del Codice penale svizzero, che punisce la cooperazione da parte di persone fisiche e giuridiche svizzere in favore di autorità straniere che viene effettuata al di fuori dai canali previsti da norme di diritto svizzero (cfr. i media del 14./15.4.2012).
05.04.2012	Firma di un Protocollo di emendamento dell'Accordo fra Svizzera e Germania (modello Rubik).
12.04.2012	Avvio di un procedimento penale da parte del Ministero pubblico a Parigi contro le filiali di UBS in Francia per titolo di " <i>démarchage bancaire ou financier par une personne non habilitée et blanchiment de fraude fiscale et de fonds obtenus à l'aide d'un démarchage illicite commis en bande organisée</i> ". Nell'ambito di questo procedimento penale vennero effettuate delle perquisizioni nei locali delle filiali di UBS a Strasburgo est, a Lione centro est nonché, il 10.7.2012, a Bordeaux sud-ovest.

¹⁸ Cfr. *Note de discussion* del Consiglio federale del 22.02.2012: "*Stratégie pour une place financière conforme aux règles de la fiscalité et compétitivité*".

	Una prima indagine era stata aperta dal Ministero pubblico di Parigi nel marzo 2011 sulla base della segnalazione effettuata da parte dell' <i>Autorité de contrôle prudentiel (ACP)</i> , riguardante le pratiche commerciali di UBS, sospettata di avere messo in opera una doppia contabilità destinata a mascherare determinati movimenti di capitali tra la Francia e la Svizzera e di avere permesso a propri consulenti svizzeri di contattare clienti sul territorio francese in violazione della legislazione francese.
13.04.2012	Firma dell'Accordo fra la Svizzera e Austria sul modello Rubik .
18.04.2012	Messaggio del Consiglio federale sul progetto degli Accordi sul modello Rubik con la Germania e la Gran Bretagna nonché della nuova legge federale sull'imposizione fiscale alla fonte in ambito internazionale. Anche la Grecia e il Belgio manifestano interesse.
19.04.2012	Risoluzione del Parlamento europeo per un accordo globale con la Svizzera contro l'evasione fiscale e per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale .
27.04.2012	Risoluzione del Consiglio d'Europa contro l'evasione fiscale, menzionando la Svizzera come un paradiso fiscale .
19.06.2012	Dichiarazione finale dell'incontro del G20 a Los Cabos, Messico, in cui si ribadisce la raccomandazione a tutti gli Stati di firmare e ratificare la Convenzione internazionale sullo scambio automatico di informazioni fiscali del 1988 ed il relativo Protocollo addizionale del 2010, così come deciso in conclusione del vertice del G20 a Cannes del 4.11.2011 ¹⁹ .
Giugno 2012	Progetto del Dipartimento federale di giustizia e polizia per estendere la cooperazione giudiziaria internazionale anche alla sottrazione fiscale, mediante revisione della relativa legge federale (AIMP) e la ratifica dei Protocolli addizionali N 98 e N. 99 delle relative Convenzioni del Consiglio d'Europa ²⁰ .

¹⁹ Cfr. OECD, Tax co-operation boosted as Global Forum publishes new reports, June 20, 2012.

²⁰ Cfr. comunicato stampa del DFGP del 29.6.2011 e del 15.6.2012: <http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2011/2011-06-291.html> <http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2012/2012-06-151.html>.

01.07.2012	Arresto a Barcellona di Hervé Falciani, l'ex-dipendente di HSBC Ginevra ricercato dal Ministero Pubblico della Confederazione per la sottrazione di dati di clienti (spionaggio economico secondo l'art. 273 CP, sottrazione di dati informatici secondo l'art. 143 CP, violazione del segreto bancario secondo l'art 47 della Legge sulle banche e del segreto d'affari secondo l'art. 162 CP). L'estradizione alla Svizzera di Falciani è stata negata dalle autorità spagnole. All'inizio del 2009, allorché, su richiesta delle autorità penali svizzere, venne perquisito il suo nascondiglio a Castellar, in Francia, il Magistrato francese sequestrò la lista dei nomi sottratti, che venne poi messa a disposizione delle autorità fiscali francesi e di altri Stati.
18.07.2012	Il Consiglio dell'OCSE aggiorna gli standard minimi in materia fiscale, prevedendo la possibilità di chiedere informazioni alle autorità fiscali estere, senza indicare il nome del contribuente perseguito, ma descrivendo un determinato comportamento sospetto imputabile ad un numero indeterminato di clienti (<i>Gruppenanfragen, demandes groupées</i>; art. 26 para 8, lett. h), sul modello della clausola già ratificata dalle Camere federali nella versione più recente della Convenzione sulla doppia imposizione con gli USA e dell'art. 6 cpv.2 lett.a) LAAF²¹.
Agosto 2012	Iniziativa della Francia per tassare i beni di cittadini francesi di recente trasferitisi in Svizzera.
Agosto 2012	Iniziativa della Francia per sottoporre all'imposta di successione l'eredità di cittadini francesi residenti in Svizzera nel caso in cui i loro eredi siano domiciliati in Francia. La modifica viene esaminata su richiesta della Francia nell'ambito della revisione della vigente Convenzione contro la doppia imposizione. In tal caso la successione, invece di essere colpita dall'imposta cantonale svizzera del 7/8%, sarebbe sottoposta all'imposta francese del 45%. Gli <i>standard</i> OCSE prevedono entrambe le facoltà. La richiesta francese è già stata codificata nella Convenzione di doppia imposizione vigente tra la Francia e la Germania.

²¹ Cfr. comunicato stampa DFF del 18 luglio 2012
<http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=it&msg-id=45405>.

Agosto 2012	Indagini delle autorità penali tedesche sulla base dei più recenti acquisti di CD sottratti in danni di gruppi bancari anche svizzeri, fra i quali anche la <i>Corpbord Ltd.</i> , appartenente a UBS, con sede nelle British Virgin Islands, in relazione all'offerta di mettere a disposizione a Singapore e a Hong Kong trust e fondazioni, via Vaduz, anche nell'interesse di contribuenti tedeschi (da Bilanz 15/2012, 26 ss.).
Agosto 2012	Proposta di integrare gli <i>standard</i> dell'OCSE in materia fiscale inserendo la facoltà di trasmettere informazioni e documenti alle autorità fiscali estere roganti senza informare il contribuente oggetto della rogatoria.
Agosto 2012	Audizione per sei ore da parte delle autorità doganali USA, di due minorenni all'Ufficio immigrazione in un aeroporto statunitense, con il cognome di un banchiere svizzero famoso (cfr. NZZ 8 e 9 agosto 2012). Sembra che le diverse autorità USA redigano liste di domande che vengono trasmesse alle autorità doganali, in modo da permettere a queste ultime, nel caso di immigrazione negli USA, di sottoporre queste liste di domande alle persone straniere in entrata. Poiché da qualche anno le autorità fiscali statunitensi perseguono non soltanto i contribuenti accusati di evasione fiscale, bensì anche i cosiddetti " <i>enabler</i> ", non è escluso che questi ultimi possano parimenti fare l'oggetto di liste di domande in occasione dell'entrata in territorio USA. In tutti i casi, gli avvocati statunitensi raccomandano di rifiutarsi di rispondere e di richiedere l'intervento di un avvocato.
20.08.2012	Il Ministero pubblico della Confederazione abbandona la denuncia penale presentata contro alcune banche da loro dipendenti in relazione alla trasmissione agli USA dei loro nominativi. Altri procedono davanti ai tribunali civili.
28.08.2012	Le Commissioni parlamentari svizzere approvano il mandato al Consiglio federale per i negoziati con l'Italia riguardanti a) la revisione della CDI estendendo lo scambio di informazioni anche alla sottrazione fiscale b) un accordo sul modello Rubik c) l'esclusione della Svizzera dalla lista dei paradisi fiscali, d) l'accesso delle banche svizzere al mercato italiano e) l'accordo sul riversamento delle imposte alla fonte dei cittadini italiani con lo statuto di lavoratore straniero.
28.08.2012	Le Commissioni parlamentari svizzere approvano il mandato al Consiglio federale di negoziare un'applicazione agevolata della legge USA denominata <i>Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)</i>

Settembre 2012	Avamprogetto dell'Ufficio federale di Giustizia per una legge federale destinata a proteggere la sovranità svizzera . Si intende così creare la base legale per attribuire al Consiglio federale la facoltà di vietare ad una persona fisica o giuridica in Svizzera, per esempio una banca, di eseguire un ordine di consegna di dati o documenti emanato da una autorità straniera, al di fuori dall'esecuzione di accordi internazionali sulla cooperazione fra autorità svizzere e straniere, specie in materia penale e fiscale (cfr. <i>Le Temps</i> del 23.8.2012).
01.09.2012	Il Consiglio federale costituisce un Gruppo di lavoro per esaminare la revisione del diritto fiscale svizzero sulle società holding , le società di sede , e le società ausiliarie in risposta alle richieste da parte dell'Unione europea (cfr. NZZ Nr. 203 13).
04.09.2012	L'Incaricato federale della protezione dei dati (IFPDT) ha imposto alle banche l'obbligo di informare i dipendenti prima di trasmettere dati all'estero ²² , dopo aver richiesto alle banche interessate di informarlo sulla trasmissione di dati protetti.
05.09.2012	La Commissione della gestione del Consiglio nazionale chiede un rapporto al Consiglio federale sulle modalità della trasmissione alle autorità USA da parte di cinque banche svizzere di circa 100'000 documenti contenenti fra 5'000 e 10'000 nomi di collaboratori interni ed esterni.
11.09.2012	Il National Whistleblowers Center di Washington ²³ annuncia il versamento di un premio di 104 milioni USD a favore di Bradley Birkenfeld , <i>ex</i> -dipendente di UBS, come ricompensa per le informazioni fornite alle Autorità statunitensi riguardo a 19'000 clienti di UBS sospettati di infrazioni fiscali nonché riguardo ai meccanismi di elusione utilizzati da dipendenti di UBS (<i>Grassley Act</i> del 2006)

²² Cfr. comunicato stampa dell'IFPDT del 06.09.2012 relativo alla trasmissione di dati al fisco USA.

²³ Cfr. <http://www.whistleblowers.org/> (*Whistleblower News - Press Conference*).

12.09.2012	Riguardo alla cooperazione internazionale fra autorità fiscali prevista dalla nuova legge federale, il Consiglio Nazionale aderisce alla decisione del Consiglio degli Stati approvando che le domande estere possano essere presentate, invece che su un contribuente determinato, riguardo ad un modello di comportamento (<i>demandes groupées</i>). Viene escluso ogni effetto retroattivo, nel senso che questo tipo di domande (già approvate dal Parlamento nella nuova Convenzione di doppia imposizione fra la Svizzera e gli USA) potrà riguardare solamente infrazioni e tassazioni successive all'entrata in vigore della nuova legge federale.
21.09.2012	Allentamento del segreto bancario per le indagini su frode e sottrazione fiscale commesse in danno del fisco svizzero. Il Consiglio federale incarica il Dipartimento federale delle finanze di elaborare un progetto da sottoporre in consultazione ai Cantoni, allo scopo di pervenire all'unificazione del diritto penale fiscale. Oggi, infatti, sia a livello federale che cantonale, permane la distinzione tra frode fiscale e sottrazione fiscale. Poiché per la frode è prevista una pena privativa di libertà, la competenza a procedere viene attribuita all'autorità penale, che ha facoltà di indagare anche presso le banche ed altri intermediari finanziari, senza tenere conto del loro segreto professionale. Per contro, poiché la sottrazione fiscale è punibile solamente con la multa, è competente a procedere l'autorità fiscale, che non ha facoltà di indagine bancaria. In caso però di frode o sottrazione fiscale aggravata, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può procedere alle indagini bancarie (art.190 LFID). Deve inoltre essere sanata un'altra incoerenza interna: oggi l'autorità fiscale svizzera può condurre indagini bancarie anche nell'interesse del fisco straniero ma, a parte l'eccezione suddetta, non nell'interesse del fisco svizzero. Una ulteriore unificazione nel diritto penale fiscale è necessaria fra imposte dirette e imposte indirette.
28.09.2012	Le Camere federali respingono l'iniziativa che propone l'abolizione della tassazione globale (<i>Impôt forfaitaire, Pauschalsteuer</i>) e approvano l'armonizzazione intercantonale fissando, fra l'altro, un reddito minimo imponibile di CHF 400'000 ed un'imposta minima pari a sette volte il valore locativo dell'alloggio invece che cinque volte come attualmente.
09.10.2012	<i>Designation of Tax Crimes as Money Laundering Predicate Offences, in Singapore. Monetary Authority of Singapore (MAS). Consultation Paper.</i>

19.10.2012	Deposito delle firme in favore dell'iniziativa popolare federale "Basta ai privilegi fiscali dei milionari per l' abolizione dell'imposizione forfettaria ". Con decisione del 26.06.2013 il Consiglio federale propone alle Camere federali di respingere questa iniziativa.
04.12.2012	La Svizzera e gli USA parafrano l'Accordo riguardo all'applicazione della FATCA .
07.12.2012	Il presidente francese Hollande, in occasione di una visita ufficiale della Presidente della Confederazione <i>Widmer-Schlumpf</i> a Parigi dichiara che la Francia è contraria "a qualsiasi forma di amnistia fiscale ". Ciò ostacola i negoziati riguardanti un accordo bilaterale impostato sul modello Rubik.
11.12.2012	Il Ministro delle finanze lussemburghese Luc Frieden annuncia il prossimo avvio di negoziati fra il Lussemburgo e gli Stati Uniti riguardanti la legge FATCA .
12.12.2012	Il Parlamento tedesco respinge definitivamente l'Accordo con la Svizzera fondato sul modello Rubik .
14.12.2012	Incarico del Consiglio federale al Dipartimento federale delle finanze di elaborare la strategia del denaro fiscalmente dichiarato (" <i>Weissgeldstrategie</i> ").
18.12.2012	In occasione della visita ufficiale della Presidente della Confederazione Widmer-Schlumpf in Lussemburgo il Primo Ministro Junker e il Ministro delle finanze Frieden, dichiarano che il Lussemburgo ricerca nuove alternative con gli Stati Uniti riguardo alla messa in esecuzione della legge FATCA .
18.12.2012	A Bruxelles il Ministro per gli affari fiscali dell'Unione europea, Semeta, dichiara che l' Unione europea si attende dalla Svizzera la stessa "apertura" già dimostrata nei confronti degli USA.
20.12.2012	Widmer-Schlumpf, Capo del Dipartimento federale delle Finanze, annuncia di avere incaricato un gruppo di esperti di studiare lo scambio automatico di informazioni con l'UE .
20.12.2012	Entrata in vigore della Legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale .
21.12.2012	Il Consiglio federale presenta la strategia del "denaro fiscalmente dichiarato" (<i>Weissgeldstrategie</i>) lasciando alle banche risolvere la questione dell'autocertificazione da parte del cliente

01.01.2013	A partire da questa data, l'autorità fiscale francese non riconosce più l'applicabilità della Convenzione franco-svizzera contro la doppia imposizione nei confronti dei cittadini francesi che in Svizzera fruiscono della tassazione forfettaria calcolata sulla base del dispendio (" <i>Pauschalbesteuerung</i> ").
01.01.2013	Entrata in vigore delle nuove Condizioni Generali di Affari dell'UBS , secondo cui tutti i clienti, contribuenti svizzeri o stranieri, confermano di avere dichiarato fiscalmente i propri averi patrimoniali depositati presso l'UBS.
01.01.2013	Entrata in vigore scaglionata nel tempo della legge USA denominata FATCA (" <i>Foreign Account Tax Compliance Act</i> " previsto dal cosiddetto " <i>Hire Act</i> "). La prima trasmissione di dati all'IRS è prevista per il 30.03.2015.
18.01.2013	Il Commissario UE per la fiscalità, Algirdas Semeta , minaccia l'inclusione della Svizzera nella lista nera, se non verranno abolite le facilitazioni fiscali a favore di società svizzere appartenenti a stranieri entro la fine di giugno 2013.
1.02.2013	Entrata in vigore della Legge federale sull'assistenza internazionale in materia fiscale (LAAF) .
14.02.2013	Il Consiglio federale firma l'Accordo con gli USA di esecuzione della FATCA secondo il Modello 2 (scambio di informazioni su domanda secondo CDI).
20.02.2013	Legge federale sulla cooperazione con autorità straniere e la tutela della sovranità svizzera : avamprogetto del Consiglio federale.
27.02.2013	Punibilità del riciclaggio del provento di crimini fiscali come codificazione delle Raccomandazioni del GAFI approvate il 16.2.2012 : il Consiglio federale pone in consultazione tra i partiti politici, i Cantoni e le organizzazioni professionali interessate l'avamprogetto delle revisioni legislative necessarie.
01.03.2013	UBS, Credit Suisse e Julius Bär cominciano l'invio di lettere alla clientela residente in Germania richiedendo attestazioni secondo le quali la clientela ha rispettato le norme fiscali nazionali.
29.03.2013	Il Principato del Liechtenstein spedisce alle autorità USA le informazioni raccolte presso 20 fiduciarie del Liechtenstein riguardanti il numero di Fondazioni di famiglia (Familienstiftungen) e <i>Anstalten</i> che queste società fiduciarie avevano messo a disposizione di banche straniere nell'interesse di contribuenti statunitensi e che erano ancora attive nel gennaio 2008.

04.04.2013	Pubblicazione dei dati su due “fabbriche di offshore”, una nelle BVI e l'altra a Singapore (Offshore-Leaks).
09.04.2013	Il G5 (Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Spagna) promuove uno scambio automatico di informazioni allargato sul modello dell'Accordo stipulato con gli Stati Uniti per la messa in esecuzione delle norme FATCA. Viene lanciato un progetto pilota riguardante i redditi da capitale che sono oggetto della Direttiva UE sulla fiscalità del risparmio.
10.04.2013	FATCA : Il Consiglio federale trasmette alle Camere federali per ratifica il progetto di accordo fra gli USA e la Svizzera per la messa in esecuzione della Legge statunitense denominata FATCA/Foreign Account Tax Compliance Act.
10.04.2013	Il Lussemburgo dichiara di accettare lo scambio automatico di informazioni fiscali a partire dal 1.1.2015.
14.05.2013	ECOFIN dà mandato alla Commissione UE di negoziare con Andorra, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco, San Marino e la Svizzera, la ratifica del testo riveduto dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, menzionando al tempo stesso gli sviluppi a livello internazionale concernenti lo scambio automatico delle informazioni in materia fiscale.
22.05.2013	In occasione di una seduta dell'ECOFIN, i rappresentanti dell'Austria e del Lussemburgo hanno firmato la Convenzione internazionale per lo scambio automatico di informazioni promossa da parte del G20 e dell'OCSE, mentre i delegati della Svizzera hanno richiesto un ulteriore periodo di riflessione.
29.05.2013	Il Consiglio federale sottopone al Parlamento svizzero il progetto di una legge di 3 articoli (LEX USA) mediante la quale autorizzare le banche svizzere che sono oggetto di procedimento penale fiscale negli Stati Uniti a comunicare alle autorità USA il nome di dipendenti e terzi professionisti implicati nel concorso in reati fiscali a favore di contribuenti statunitensi. Il Parlamento svizzero ha respinto questo progetto di legge il 19.06.2013.
14.06.2013	Il Consiglio federale annuncia la disponibilità ad esaminare lo scambio automatico di informazioni fiscali in seno all'OCSE, e ciò in reazione al Rapporto del Gruppo di lavoro del DFF presieduto dal prof. Aymo Brunetti . Un gruppo di lavoro con gli stessi scopi ma con la partecipazione anche dell'economia privata, viene auspicato anche dal Consiglio degli Stati il 12.03.2013. Si tratta di una Task Force denominata “Futuro della Piazza finanziaria svizzera” presieduta dal Consiglio federale con la partecipazione della

	FINMA, della Banca Nazionale Svizzera, del Segretariato per gli Affari Internazionali Finanziari (SFI) dell'ASB, delle grandi banche e delle banche domestiche svizzere sui temi seguenti: Fatca, MIFID, imposizione fiscale delle imprese, segreto bancario, scambio di informazioni in materia fiscale, vertenze fiscali con l'UE e con gli USA.
? 2013	Probabile revisione del <i>Qualified Intermediary Agreement</i> con gli USA.
01.01.2014	Entrata in vigore dell'Accordo USA-Svizzera di esecuzione della legge USA denominata FATCA .
01.07.2014	Entrata in vigore della nuova versione della CDB modificata riguardo al divieto di assistenza ai reati fiscali ed alla fuga di capitali (artt. 7 e 8 CDB 08).
? 2014	Revisione dell'Accordo UE/Svizzera sull' euroritenuta in vigore dal 01.07.2005 al termine del periodo transitorio così come previsto dalla Direttiva 2003/48/CE. Essendo ormai caduta l'opposizione dell'Austria e del Lussemburgo, lo scambio automatico di informazioni entrerà in vigore all'interno dell'UE entro il 2015 per il reddito da lavoro e da altre fonti e dal 2017 per tutte le forme di reddito da capitale, quindi non soltanto per gli interessi da risparmio, ma anche per dividendi e utili da altra natura.
? 2015/16	Entrata in vigore delle norme svizzere di applicazione delle Raccomandazioni del GAFI del 16.02.2012 riguardanti la punibilità del riciclaggio del provento di reati fiscali gravi

Annessi:

Art. 3 AIMP, GENERE DEL REATO

3. La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito:

a. - a una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale;

b. - a una domanda d'assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo

CONVENZIONE DI DILIGENZA DELLE BANCHE
ART. 7 e 8 CDB 08²⁴

Art. 7 FUGA DI CAPITALI

Le banche non possono prestare alcuna assistenza attiva al trasferimento di capitali da paesi la cui legislazione ne limita il collocamento all'estero.

Concetto di fuga di capitali

1. La fuga di capitali è un trasferimento non autorizzato di capitali sotto forma di divise, banconote o cartevalori, da un paese che vieta o limita a carico dei residenti tale trasferimento all'estero.
2. Il semplice obbligo di notifica relativo all'esportazione di valuta non è considerato una limitazione alla circolazione dei capitali.

Trasferimento di capitali all'estero

L'art. 7 non si applica al trasferimento di capitali dalla Svizzera all'estero.

Forme di assistenza attiva

Sono considerate forme di assistenza attiva

- a) l'organizzare incontri con clienti all'estero, fuori dai locali della banca, allo scopo di ricevere fondi;
- b) la partecipazione all'organizzazione all'estero di operazioni di compensazione, quando la banca sa, o dovrebbe sapere in base alle circostanze date, che la compensazione è strumentale alla fuga di capitali;
- c) la collaborazione attiva con persone e società che organizzano per conto di terzi la fuga di capitali, o prestano servizi a questo fine mediante
 - conferimento di ordini
 - promessa di provvigioni
 - tenuta dei loro conti quando alla banca è noto che tali persone e società utilizzano tali conti allo scopo professionale di aiutare la fuga di capitali;
- d) il fatto di dare al contraente informazioni sulle persone e società di cui alla lett. c).

Visite ai clienti all'estero

Le visite ai clienti all'estero sono autorizzate, purché l'incaricato della banca non accetti fondi il cui trasferimento è vietato, non dia consigli per il

²⁴ Revisione prevista per il 1.7.2014.

trasferimento illegale dei capitali, né partecipi a operazioni di compensazione.

Accettazione di valori patrimoniali in Svizzera

Per il resto, in Svizzera i valori patrimoniali dei clienti esteri possono essere regolarmente accettati.

Art. 8 EVASIONE FISCALE E PRATICHE ANALOGHE

Le banche non possono favorire le manovre fraudolente dei loro contraenti nei confronti delle autorità svizzere o straniere, in particolare le autorità fiscali, mediante attestazioni incomplete o che in altro modo possano indurre in errore.

Attestazioni incomplete o fuorvianti

- 1 È vietato il rilascio di attestazioni incomplete, o che in altro modo possano indurre in errore, al contraente stesso o, a sua richiesta, direttamente ad autorità svizzere o straniere.
- 2 Per autorità si intendono in particolare le autorità fiscali, gli uffici doganali, le autorità valutarie e di vigilanza sulle banche come pure le autorità incaricate dell'istruzione del procedimento penale.

Attestazioni realizzate a un determinato scopo e modifiche

- 1 Sono soggette al divieto le attestazioni particolari che il contraente richiede per fornirle alle autorità.
- 2 Le attestazioni consuete, quali estratti conto e di deposito, gli avvisi di accredito e di addebito, i conteggi per operazioni in divise, i conteggi per le cedole e per le operazioni di borsa, non devono essere modificati dalla banca in modo da consentire manovre fraudolente.

Concetto di attestazione incompleta

- 1 Le attestazioni sono incomplete quando, allo scopo di ingannare le autorità, vengono omessi fatti rilevanti, ad es. quando la banca, a richiesta del contraente, in una attestazione speciale o in un estratto conto o di deposito omette una o più posizioni.
- 2 Negli estratti conto o di deposito non è necessario indicare che per il medesimo contraente sono in essere altri conti o depositi.

Concetto di attestazione fuorviante

Le attestazioni possono indurre in errore quando, allo scopo di inganno delle autorità, si espongono fatti in forma non vera ad es. mediante:

- a) date false, importi falsi, corsi fittizi od indicazione falsa dei destinatari di accrediti e di addebiti;
- b) attestazioni di crediti o debiti fittizi (indipendentemente dal fatto che l'attestazione corrisponda o meno alle registrazioni della banca);

- c) messa a disposizione di conti di proprietà della banca in modo che il contraente ottenga una riduzione degli oneri fiscali dovuti.

B. – COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA FISCALE. IL CANTIERE DELLE REVISIONI IN DIRITTO SVIZZERO

SCAMBIO INTERNAZIONALE DI INFORMAZIONI FRA AUTORITÀ FISCALI		PRELEVAMENTO INTERNAZIONALE DI IMPOSTE ALLA FONTE
Diritto internazionale	1. Revisione della clausola sullo scambio di informazioni nelle Convenzioni sulla doppia imposizione (CDI)¹ a) ratificata con più di 50 Stati b) ratifica in corso con gli USA² c) negoziato in corso con l'Italia 2. Scambio automatico di informazioni a) ratifica della Convenzione internazionale (G20, OCSE) b) negoziato in corso con l'UE dal maggio 2013 c) acquisizione fra gli standard minimi dell'OCSE	10. Revisione dell'Accordo con l'UE sull'euroritenuta⁸ (negoziato in corso dal maggio 2013) 11. Accordo Rubik con la Germania⁹ 12. Accordo Rubik con la Gran Bretagna¹⁰ 13. Accordo Rubik con l'Austria¹¹ 14. Accordi con gli USA: a) Legge federale sulle misure per agevolare la soluzione della controversia fiscale tra numerose banche svizzere (progetto del 29.5.2013 respinto dal Parlamento svizzero il 19.6.2013) b) esecuzione del FATCA dal 1.1.2014 (<i>Foreign Account Tax Compliance Act</i>) secondo un Accordo fra USA e Svizzera¹² c) rinnovo del Qualified Intermediary Agreement?
Diritto interno svizzero	3. Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF)³ approvata il 28.9.2012 4. Revisione parziale della LRD riguardo allo scambio internazionale di informazioni finanziarie fra MROS/FIU⁴ 5. Estensione alla punibilità del riciclaggio delle infrazioni fiscali gravi in conseguenza della codificazione delle nuove Raccomandazioni del GAFI/OCSE approvate il 16.2.2012 6. Revisione parziale della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale per estendere la cooperazione penale anche alla sottrazione fi-	15. Legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI)¹³

	scale⁵ (Messaggio del 12.6.2012) per la trasmissione agevolata di informazioni fiscali anche ai paesi con i quali non sussistono CDI (paesi in via di sviluppo) 7. Legge federale sulla sovranità nazionale (<i>blocking order</i>)⁶ (avamprogetto di nuova legge federale) 8. “<i>Weissgeldstrategie</i>”/“<i>White money strategy</i>”⁷ introdotta da banche 9. Proroga di 5 anni della validità della CDB 08 il 1.7.2013 e sua revisione il 1.7.2014	
--	--	--

1. Mediante dichiarazione pubblica del 13.3.2009, il Consiglio federale annunciò che il diritto svizzero sarebbe stato adeguato agli standard OCSE. Ci si riferiva alla clausola sullo scambio di informazioni contenuta nelle convenzioni bilaterali di doppia imposizione, che pertanto è già stata modificata nelle convenzioni con più di 40 Stati, prevedendo la possibilità che lo scambio di informazioni riguardasse non più soltanto, come in precedenza, la frode fiscale, bensì anche la sottrazione fiscale e, per alcuni paesi, le informazioni necessarie per l’allestimento della tassazione fiscale.
2. L’Assemblea federale, il 5.3.2012, ha deciso di inserire una norma nella CDI che permetta di dar seguito ad una domanda di informazioni anche nel caso in cui non venga indicato il nome e cognome del contribuente oggetto della procedura negli USA, bastando che quest’ultimo venga indicato come appartenente alla categoria di contribuenti che hanno messo in opera una determinata condotta considerata fraudolenta (cosiddetta “domanda per gruppi”). Cfr. Oberson Xavier, *Récents développements dans le droit de l’assistance internationale en matière fiscale, notamment avec les Etats-Unis: sept leçons à tirer de “l’affaire UBS”, in: Bellanger / de Werra (ed.), Genève au confluent du droit interne et du droit international, Mélanges offerts par la Faculté de droit de l’Université de Genève à la Société Suisse des Juristes à l’occasion du Congrès 2012, Zurich 2012, 135* (<http://www.oberson.ch/images/articles/2012M%C3%A9langesSSJ135.pdf>).
3. Questa legge federale, approvata dalle Camere federali il 28.9.2012 ed entrata in vigore il 1.2.2013, disciplina la procedura interna svizzera per

l'esecuzione delle domande di assistenza presentate dalle autorità straniere in materia fiscale, in particolare in esecuzione delle convenzioni bilaterali sulla doppia imposizione, delle norme degli Accordi con i Paesi UE (ossia Schengen e Accordo antifrode) nonché degli Accordi bilaterali sul modello Rubik.

4. Mediante il Messaggio del 27.6.2012 il Consiglio federale ha proposto una revisione parziale della legge federale antiriciclaggio (LRD) che permette lo scambio diretto di informazioni finanziarie fra le autorità di vigilanza antiriciclaggio e fra gli uffici di comunicazione antiriciclaggio dei diversi paesi.
5. Secondo il comunicato del 15.6.2012, il Consiglio federale ha messo in consultazione un avamprogetto di modifica della legge di assistenza in materia penale in base al quale in futuro la Svizzera coopererà con l'estero sostanzialmente in tutti i casi di reati fiscali transfrontalieri. Il nuovo disciplinamento si applicherà a tutte le forme di cooperazione in materia penale, ovvero l'estradizione, l'assunzione di prove nonché il perseguimento e l'esecuzione penali in via sostitutiva. La nuova disciplina riguarda gli Stati con i quali la Svizzera ha stipulato una Convenzione di doppia imposizione nuova o riveduta secondo la Convenzione modello dell'OCSE. Con il recepimento dei pertinenti Protocolli addizionali del Consiglio d'Europa, la Svizzera intende inoltre estendere la cooperazione anche agli Stati aderenti a tali Protocolli, allineando quindi la propria politica in materia di assistenza giudiziaria agli standard europei. In data 21.2.2013 il Consiglio federale ha però deciso di porre ogni decisione al riguardo, dopo l'approvazione della revisione del diritto penale fiscale.
6. Il Consiglio federale ha approvato, il 21.2.2013 l'avamprogetto di una nuova legge federale sulla base del Rapporto datato 14.3.2011 dell'Ufficio federale di giustizia, che prevede in particolare la possibilità per l'autorità svizzera di vietare ad una banca in Svizzera l'esecuzione di una decisione straniera che ordina la trasmissione di dati e documenti ad un'autorità straniera.
7. La cosiddetta strategia del "denaro pulito", ossia dichiarato fiscalmente, (già preannunciata dal Consiglio federale il 28.2.2010 ed il 22.2.2012) è stata precisata dal Consiglio federale il 14.12.2012: ha, fra l'altro, lasciato indecisa la questione dell'autocertificazione da parte della clientela estera della piazza finanziaria svizzera riguardo alla conformità dei

propri depositi e delle proprie transazioni bancarie rispetto alla propria legislazione fiscale nazionale. Un pacchetto di proposte è stato presentato dal Consiglio federale in data 27.2.2013.

8. Il cosiddetto Accordo sull'euroritenuta, entrato in vigore fra la Svizzera e gli Stati dell'UE il 1.7.2005, è sottoposto ad una revisione nel corso del 2012 e quindi potrà entrare in vigore nella sua nuova versione nel 2013 o nel 2014. Si prevede in particolare di estendere l'applicabilità dell'euroritenuta anche alle polizze-vita abusive (*insurance wrappers*) e a tutte le società di sede, comprese le fondazioni ed i *trust*, nella misura in cui non siano irrevocabili e discrezionali.
9. L'Accordo tra la Svizzera e la Germania, fondato sul cosiddetto "Modello Rubik" (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 18.4.2012 N. 11.000), non è stato ratificato dal Parlamento tedesco, per cui non è entrato in vigore.
10. L'Accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna, fondato sul cosiddetto "Modello Rubik", nel 2012 è stato ratificato dai rispettivi Parlamenti (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 18.4.2012 N. 11.000 [versione provvisoria]).
11. Accordo tra la Svizzera e l'Austria, fondato sul cosiddetto "Modello Rubik", nel 2012 è stato ratificato dai rispettivi Parlamenti (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 20.4.2012 N. 11.000 [versione provvisoria]).
12. Il progetto di un Accordo fra gli USA e la Svizzera, varato dal Consiglio federale in data 13.2.2013, è contenuto nel Messaggio trasmesso al Parlamento in data 10.4.2013. FATCA entrerà in vigore il 01.01.2014.
13. Questa legge federale, approvata dalle Camere federali in data 15.6.2012, è destinata a disciplinare la procedura interna svizzera in applicazione degli accordi internazionali che prevedono il prelevamento di imposte alla fonte sia per il passato che per il futuro (cfr. Messaggio N. 12.050 del Consiglio federale del 18.4.2012).